



Cassa Edile Viterbo

Alle imprese iscritte
Ai Consulenti del lavoro

Viterbo , 20 maggio 2016
Oggetto : Contribuzione APE

Prot.N° **2478**

Rendiamo noto che con Accordo del 6 aprile 2016 le parti sociali nazionali hanno introdotto alcune novità in materia di contribuzione APE. In allegato accordo 6 – 4- 2016 e Comunicazione CNCE 592.

A decorrere infatti dal 1 maggio 2016 è prevista , per tale prestazione contrattuale, una contribuzione minima mensile di euro 35,00.

Tale contributo minimo rappresenta in effetti la applicazione in termini omogenei e per tutto il sistema Casse Edili della contribuzione sulla soglia minima delle 100 ore mensili già prevista , anche se non concretamente applicata.

In sostanza nel caso in cui il calcolo della contribuzione ordinariamente dovuta per APE (che nel caso della provincia di Viterbo è fissato nella percentuale del 3,80%) non raggiunga l'importo di euro 35,00 , dovrà essere integrato fino a concorrenza di tale importo minimo.

Tale integrazione non sarà dovuta nei seguenti casi :

- Inizio del rapporto di lavoro successivo al 15 del mese;
- Cessazione del rapporto di lavoro prima del 15 del mese ;
- Assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore mensili derivante esclusivamente da CIG, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti nei limiti rispettivamente di 160 e 88 ore annue.

Come detto tale procedura trova applicazione dal 1 maggio 2016 con la relativa denuncia mensile implementata nella procedura MUT , che provvederà quindi ad effettuare i dovuti calcoli in maniera automatica .

Gli uffici della Cassa sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in materia.

Il Coordinatore
Sandro Mancinelli



Prot. n° 7212/p/ep

Roma, 8 aprile 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 591

Oggetto: trasmissione accordi fondo nazionale APE

Si trasmette in allegato copia degli accordi pervenuti in data odierna, sottoscritti da tutte le Associazioni datoriali e sindacali della categoria, in merito alla gestione del fondo nazionale APE.

Si fa riserva di inviare nei prossimi giorni le necessarie indicazioni operative.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Carlo Trestini

Allegati: 2

Addì, 6 aprile 2016, in Roma

Tra

ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL

considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;

visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;

SI CONVIENE

1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l'attività del fondo nazionale per l'APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;
2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;
3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell'allegata tabella;

4. che la contribuzione al Fondo nazionale Ape nelle Casse Edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all'interno di tali Enti, decorre dal 1° ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell'istituto. Per l'Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa Edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1° ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.

Letto, confermato e sottoscritto

All.: n. 1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Antonio De Schereta

ACI - PRODUZIONE E LAVORO

Sebastiano

ANAEP A CONFARTIGIANATO

Stefano Bortoloni

CNA COSTRUZIONI

Ricardo J. M.

FIAE CASARTIGIANI

Antonio Caluso

CLAAI

Antonio

ANIEM CONFIMI

Antonio

ANIER CONFIMI

Antonio

CONFAPI ANIEM

Antonio

FENEAL UIL

Emilio

FILCA CISL

Tommaso Franco

FILLEA CGIL

Luigi Bani

Addì, 6 aprile 2016, in Roma

Tra

ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO,

ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL

convengono che

- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell'accordo sulla regolamentazione nazionale dell'Ape sottoscritto in data 6 aprile 2016 è prorogata al 30 aprile 2016;
- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

ACI - PRODUZIONE E LAVORO

ANAEP A CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI

ANIEM CONFIMI

ANIER CONFIMI

CONFAPI ANIEM

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

Comunicazioni

Visibilità: Pubblico
Numero: 592
Data: 13-04-2016
Tipo: APE
Titolo: Applicazione accordi 8/4/2016
Testo: In relazione agli accordi trasmessi con la Comunicazione n. 591 dell'8 aprile u.s., la scrivente, sentite le Associazioni nazionali firmatarie, precisa quanto segue.

 CASSA EDILE DI VITERE
 Prot. -2032-
 21 apr 2016

Il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo.

La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

La richiamata innovazione, infine, entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.

A tale proposito si rileva la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al fondo nazionale APE sommando gli importi dovuti dall'impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.

In ogni caso la scrivente è a disposizione per esaminare eventuali problematiche applicative relative alla questione in esame.

In merito alla contribuzione trimestrale al Fondo, che decorrerà dal prossimo mese di aprile, per il periodo ottobre - dicembre 2015, si ricorda la necessità di inviare agli uffici della CNCE l'allegata scheda al fine di permettere la corretta attribuzione di ogni versamento al relativo periodo di competenza e alla Cassa Edile interessata.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente

Franco Turri

Il Presidente

Carlo Trestini



a.1.pdf

Collegamenti:

Creato da: Eliana Pacitto il: 13-04-2016 12:31:31 PM